

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30** nella Sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte, vennero convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

Cognome e Nome	Funzione	P	A
MAFFONI GIANPIETRO	Sindaco	X	
MAGLI LAURA	Vice Sindaco	X	
EPIS FEDERICA	Assessore	X	
COLOSSI MIRKO	Assessore	X	
BULLA LUCA	Assessore	X	
LOMBARDI CARLO MARIO	Assessore		X

5	1
---	---

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott. Silvio Masullo** che provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della adunanza, il Sindaco **Sen. Gianpietro Maffoni** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento sopra indicato.

N. 260 del 20/12/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Proposta di Deliberazione n. 497 del Registro Informatico;

Da atto:

- che il Sindaco Sen. Gianpietro Maffoni è collegato in videoconferenza;
- che il Segretario generale ha identificato con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che il Sindaco ha potuto regolare l'andamento dello svolgimento della riunione, verificare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che è stato possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Premesso che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Premesso, ancora, che l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 ai commi 1, 2, 3 e 6 testualmente dispone:

Articolo 6 Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale

1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale,

si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.

Visto inoltre l'art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, che testualmente dispone:

Articolo 6-ter Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale

1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. ... abrogato

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalità di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonché i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

Verificato che:

- con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" e che detto Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173/2018 del 27.07.2018;
- le linee di indirizzo introdotte dal D.M.08/05/2018, all'articolo 2, comma 2.1, hanno precisato che la "dotazione organica si risolve in un valore finanziario di spesa potenziale massima sostenibile Essa, di fatto, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte ... fermo restando che per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta quello previsto dalla normativa vigente".
- per individuare la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima, occorre fare riferimento ai commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'art.1 della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) che testualmente dispongono:
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il

contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Rilevato che l'art. 33 comma 2 D.L. 30 aprile 2019 n. 34 dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore

al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

Tenuto conto che il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni;

Vista la circolare del Ministero dell'interno dell'8.6.2020, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni, intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Rilevato che, è stato determinato il limite di spesa per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2022, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, pari ad € 337.136,87;

Dato atto che è in corso di espletamento una procedura concorsuale per un posto di Istruttore direttivo categoria D, la cui conclusione è prevista nel mese di febbraio 2022, n° 2 cessioni di contratto in entrata (n° 1 Istruttore direttivo cat. D con il Comune di Maclodio e n° 1 Istruttore amministrativo cat. C con il Comune di Dello) e n° 1 Istruttore amministrativo cat. C in uscita con la Provincia di Brescia, la cui decorrenza sarà fissata nei primi due mesi dell'anno 2022;

Considerato che il Comune di Orzinuovi è in fascia F ed il valore soglia è compreso tra il 27% ed il 31%;

Rilevato che, per il 2022, il rapporto spesa di personale del rendiconto 2020 e entrate correnti anni 2018/2019/2020 è pari al 17,96% e pertanto al di sotto del valore soglia;

Verificato pertanto che, collocandosi al di sotto del valore soglia sulla base delle previsioni per il triennio 2022/2024, l'ente può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore a tale soglia, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Verificato inoltre:

- tale incremento esplica i suoi effetti progressivamente con percentuali massime di aumento indicate dall'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020 (per il 2022 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 16% della spesa di personale 2018, per il 2023 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 19% della spesa di personale 2018, per il 2024 ulteriori assunzioni per una somma aggiuntiva pari al 21% della spesa di personale 2018);
- in sede di prima applicazione e fino al 31.12.2024, in alternativa al metodo sopra descritto, il Comune collocato al di sotto del valore soglia, per il periodo 2020-2024, può ricorrere all'utilizzo delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti il 2020, in deroga agli incrementi massimi annuali (art. 5 comma 2 del Decreto 17 marzo 2020), fermo restando il limite massimo del valore soglia;

Dato atto che i resti assunzionali degli anni 2015/2019 ammontano ad euro 177.307,55=;

Precisato che l'art. 7 del D.M. 17 marzo 2020 stabilisce *"la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557-quater e 562 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296"*;

Visto che la dotazione organica dell'Ente, intesa come *spesa potenziale massima* imposta dal vincolo esterno di cui ai commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater dell'art.1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria per il 2007) è pari a € 1.753.467,19= (spesa media triennio 2011/2012/2013);

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 che ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Visto il decreto del Ministro dell'intero 10 aprile 2017 *"Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019"* che per i Comuni aventi popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti fissa il rapporto medio dipendenti/abitanti in 1 dipendente ogni 158 abitanti (1/158);

Dato atto che, ai fini delle valutazioni circa il fabbisogno del personale di questo Comune, si è tenuto conto del fatto che applicando i criteri previsti dal decreto del Ministro dell'Interno 10.04.2017 (e tenuto conto che al 31.12.2020 questo Comune aveva n. **12.479** abitanti ed ha oggi n. **47** dipendenti in servizio di cui **10** a tempo parziale):

- il rapporto medio dipendenti/abitanti è attualmente fissato in 1 dipendente ogni 258 abitanti (1/258 anziché in 1/158) ben al di sotto di quello fissato dal citato D.M.;
- il Comune dovrebbe avere n. 77 dipendenti anziché i 47 attualmente in servizio (senza tenere conto del fatto che 10 dipendenti sono a tempo parziale);

Dato atto che, in accordo con i Responsabili di Area di questo Comune, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, si è provveduto a verificare ogni possibile revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, l'eventuale presenza di personale in esubero;

Tenuto conto della consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente e degli obiettivi di performance organizzativa, dell'efficienza, economicità e qualità dei servizi offerti ai cittadini;

Tenuto conto della verifica effettuata per una possibile revisione della struttura organizzativa dell'Ente in accordo con i Responsabili di Area di questo Comune e accertato che:

- non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
- non emerge una concreta possibilità di un diverso utilizzo del personale e, quindi, di una possibile revisione della struttura organizzativa dell'Ente rispetto a quanto già approvato con deliberazioni di Giunta comunale n. 267 del 16.12.2019, n. 94 del 06.07.2020 e n. 266 del 16.11.2020;

Considerato il teorico fabbisogno di personale per il pieno assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Considerato che l'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010 e s.m.i., in materia di lavoro flessibile, impone di non superare il 100% della spesa totale sostenuta nel 2009 per lavoro flessibile, per gli enti virtuosi in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale e per il Comune di Orzinuovi tale limite è quantificato in euro 20.492,64;

Dato atto che fino al 31.7.2022 è assunto un dipendente tempo determinato categoria C part-

time 50% ufficio tecnico per attività "eco bonus" per una spesa complessiva di euro 10.400,00;

Considerato che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dalla loro approvazione, per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9 comma 1-quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 2) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell'art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- 3) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 4) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e lo abbiano comunicato mediante l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO;
- 5) abbiano verificato l'assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 6) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 7) rispettino gli obblighi previsti dell'art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;

Considerato che:

- nell'anno 2022 NON sono previste cessazioni di personale dipendente;
 - nell'anno 2023 NON sono previste cessazioni di personale dipendente;
 - nell'anno 2024 NON sono previste cessazioni di personale dipendente
- e che comunque si procederà con le opportune sostituzioni nel caso in cui si verificassero cessazioni non previste;

Rilevato che questo Comune, nel rispetto della citata normativa, nel 2022 può beneficiare dell'utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2015-2016-2017-2018-2019, per un importo pari ad € 177.307,55;

Rilevato che per il triennio 2022-2023-2024, non è prevista tuttavia alcuna sostituzione di personale in quanto non vi è personale che cesserà dal servizio;

Dato atto comunque della capacità assunzionale effettiva per il personale a tempo indeterminato:

- per l'anno 2022 possibile incremento di spesa pari ad euro 336.136,87= oppure, in alternativa,
- per gli anni 2020/2024 possibile utilizzo dei residui 2015/2019 pari ad € 177.307,55= come risulta da **allegato C** al presente provvedimento;

Ritenuto di approvare il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2023/2024, non prevedendo assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici (queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile di cui all'art. 9 comma 28 D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Considerato che:

- il Comune di Orzinuovi non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che né dall'ultimo Conto Consuntivo approvato, relativo all'esercizio finanziario 2020 né dalla verifica degli equilibri di bilancio per l'anno 2021 emergono condizioni di squilibrio finanziario;

- le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento potranno essere attuate solo subordinatamente alla certificazione dell'effettivo rispetto dei vincoli normativi previsti e come sopra richiamati;
- come attestato da apposite certificazioni prodotte dai responsabili apicali dell'Ente agli atti dell'Ufficio Personale non risultano eccedenze di personale;
- il Piano triennale delle azioni positive del Comune di Orzinuovi 2020/2022 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 266 del 16.12.2019;
- il bilancio consolidato, esercizio 2020 è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 5.10.2021;
- la certificazione del rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa relative all'obbligo di certificazione del credito, è demandata al Responsabile Area Contabile in sede di apposizione del visto contabile al presente provvedimento;
- il Comune di Orzinuovi ha effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come si evince dalla certificazione rilasciata dal Responsabile Area Contabile;

Dato atto che i Responsabili di Area hanno segnalato la necessità di assunzioni, e precisamente:

- Area Servizi Tecnici e Gestione del Territorio: di un Istruttore tecnico Geometra di Categoria C per il Settore Urbanistica-Edilizia Privata;
- Area Servizi Generali: N. 1 Istruttore direttivo Amministrativo - Categoria D;
- Area Servizi Finanziari: conferma di quanto indicato nella deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 20.09.2021 "Aggiornamento del piano di fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023" che ha previsto nell'area finanziaria un posto vacante categoria D;
- Area Servizi ai Cittadini: un profilo di Categoria C con funzioni di ufficiale d'anagrafe/stato civile/elettorale - Settore Servizi Demografici;
- Area Commercio, Attività produttive: nessuna indicazione di nuove assunzioni - si chiede l'assegnazione di personale temporaneo destinato ad affiancare i dipendenti nello svolgimento di compiti meramente esecutivi;

Dato atto che per il triennio 2022-2023-2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, non è previsto l'utilizzo degli istituti di lavoro flessibile;

Dato atto che l'organigramma dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio per le categorie protette di cui alla L. 12/03/1999, n. 68, come da situazione sotto indicata alla data del 31/12/2020:

N° lavoratori base di computo (art. 3): n. 33 (esclusa dirigenza, categorie riservatarie e con riproporzionamento del personale part-time)

• Numero lavoratori (base di computo art. 18)	n. 33
• Quota di riserva disabili	n. 1
• Quota di riserva art. 18	n. 0
• N. posizioni esonerate	n. 0
• N. disabili in forza (L. 68/99 art. 1)	n. 3
• N. categorie protette in forza (L. 68/99 art. 18)	n. 0
• N. di cui in forza al 17.01.2000	n. 0
• Quota esuberi articolo 18	n. 0
• N. scoperture disabili (L. 68/99 art. 1)	n. 0
• N. scoperture categorie protette (L. 68/99 art. 18)	n. 0
• Sospensioni in corso	Nessuna

Visto l'organigramma riportato nel dispositivo del presente atto nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, con la previsione ed individuazione delle Posizioni Organizzative;

Dato atto che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data 17.12.2021 (email delle ore 09.00), ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti n. 26, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 20/12/2021;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL. di regolarità tecnica espresso dal Segretario generale dott. Silvio Masullo e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari Claudia Cucchi ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL., che si allega al presente atto sotto la lettera A);

Dato atto che la presente deliberazione è stata predisposta in accordo con i Responsabili di Area di questo Comune e viene approvata su conforme proposta del Segretario Generale, Dott. Silvio Masullo;

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1-di approvare il **Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale** 2022/2024, come segue:

- a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1 commi 557 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 1.753.467,19=;
- b) il possibile incremento di spesa per l'anno 2022, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17 marzo 2020, è pari ad € 337.136,87=;
- c) oppure, in alternativa al punto b), la somma relativa agli spazi assunzionali residui, non utilizzati nel quinquennio 2015/2019 ed utilizzabili per il periodo 2020/2024, ammonta ad € 177.307,55=;
- d) la somma relativa al turn over previsto nel triennio 2022/2023/2024 è pari ad € 0,00 poiché non sono previste cessazioni dal servizio ed in caso di cessazioni si procederà con le opportune sostituzioni;
- e) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- f) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, emergono situazioni di carenza di personale indicate nell'organigramma di cui al successivo punto come "posto vacante";
- g) l'organigramma dell'Ente, comprensivo dei posti occupati e dei posti vacanti di cui alla precedente lettera c) è quello risultante da **allegato B**;
- h) l'ente rispetta, per il triennio 2022/2024, sia la norma di cui al punto a) sia il calcolo della spesa per il personale a tempo indeterminato **allegato C** di cui all'art. 33 comma 2 D.L. 30 aprile 2019 n. 34 e al D.M. 17 marzo 2020 (decreto attuativo);
- i) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2022/2024 si stabiliscono, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:
 - i.1) l'eventuale assunzione a tempo indeterminato riferito a posti che si dovessero rendere vacanti negli anni 2022, 2023 e 2024, al momento non prevista e non prevedibile;
 - i.2) non sono previste assunzioni negli anni 2022, 2023 e 2024 di personale a tempo determinato per far fronte ad esigenze straordinarie e temporanee nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia per un importo massimo annuo di € 20.492,64, pari al 100% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno

2009;

2-di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata per l'anno 2022 in € 1.695.747,20=, anno 2023 in € 1.696.068,36=, anno 2024 in € 1.696.068,36= (completamento assunzioni del fabbisogno 2021, nessuna assunzione prevista per gli anni 2022/2024 e comprese le assunzioni di personale a tempo indeterminato portate a termine nel 2021), rientra sia nei limiti della spesa di personale imposti dall'art. 1 commi 557 e seguenti della Legge 296/2006 e s.m.i. (spesa potenziale massima) e sia nei limiti imposti dall'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019;

3-di approvare l'organigramma di cui al precedente punto 1 nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti, compresa la previsione ed individuazione delle Posizioni Organizzative;

4-di precisare che l'eventuale modifica del **Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale** 2022/2024 in corso d'anno sarà possibile solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale e dovrà essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

5-di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

6-di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

7-di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Lombardia - sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

Stante l'urgenza del presente atto

8-di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. N.267/2000 come risultato da separata unanime votazione favorevole espresso nei modi e nelle forme di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sen. Gianpietro Maffoni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Silvio Masullo

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta Comunale N° 497

SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Orzinuovi, lì 17/12/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Silvio Masullo / INFOCERT SPA

[] Si dichiara che la presente Delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non è pertanto necessario il preventivo parere di regolarità contabile.

Orzinuovi, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Silvio Masullo / INFOCERT SPA

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta Comunale N° 497

AREA FINANZIARIA

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022/2023/2024 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

[x] Si esprime parere favorevole riguardo alla regolarità contabile, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,

[] Si dichiara che la presente delibera non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e non è pertanto necessario il preventivo parere di regolarità contabile.

Data 20/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Claudia Cucchi / INFOCERT SPA

**Deliberazione n. 260
del 20/12/2021**

OGGETTO

**APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE
2022/2023/2024 – REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE,
RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEденZE DI PERSONALE E
PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo ente, ai sensi art. 124 T.U.E.L., ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, il giorno 22/12/2021 e che ai sensi dell'art. 125 co. 1 del T.U. n. 267 datato 18 agosto 2000 la presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo in data 22/12/2021.

IL SEGRETARIO GENERALE
Silvio Masullo / INFOCERT SPA

ORGANIGRAMMA con indicazione posti coperti e posti vacanti							
N°	area	settore	nominativo	profilo	Pos econ	Part-time	
1	Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio	Responsabile d'Area - PO	Delindati Gianandrea	Istruttore Direttivo	D6		
2		Lavori Pubblici	Deldossi Imerio VACANTE (1)	Istruttore Direttivo Istruttore Tecnico	D6 C		
3		Patrimonio, Ecologia e servizi Tecnologici		Marchini Armando	Istruttore Tecnico	C4	
4				Pezzola Roberta	Istruttore Amministrativo	C5	70%
5				Riccardi Giorgio	Istruttore Tecnico	C5	
6				Tedoldi Vanda	Istruttore Direttivo	D6	70%
7				Colombi Tiziano	Operaio specializzato	B5	
8				Sola Armando	Operaio specializzato	B4	
9		Valsecchi Piermario	Operaio specializzato	B5			
10		Urbanistica-Edilizia privata		Cò Sonia	Istruttore Tecnico	C6	
11				Gavazzoni Maura	Istruttore Tecnico	C6	
12	Area finanziaria	Responsabile d'Area - PO	Cucchi Claudia	Istruttore Direttivo	D3		
13		Ragioneria		Martinez Francesco	Istruttore Amministrativo	C1	
14				Sala Alessandra	Collaboratore Amministrativo	B4	50%
15				Tomasoni Valeria	Istruttore Amministrativo	C1	
16				Turotti Daniela	Istruttore Amministrativo	C6	70%
				VACANTE (3) In attesa di completamento procedura cessione di contratto	Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	
17		Tributi		Lorandi Anna Maria	Istruttore Amministrativo	C6	70%
18			Moro Mariella	Collaboratore Amministrativo	B8		
19	Area Servizi ai Cittadini	Responsabile d'Area - PO	Bettariga Carlotta	Istruttore Direttivo	D6		
20		Settore Demografico		Barezzani Gaia G.*	Istruttore Amministrativo	C1	
21				Cesareni Gianfranco	Collaboratore Amministrativo	B8	70%
22				Feliziani Alessandra	Istruttore Amministrativo	C3	
23				Gorlani Lidia	Collaboratore Amministrativo	B8	
24				Martinetti Alice	Collaboratore Amministrativo	B4	
25				Uberti Bianca	Istruttore Amministrativo	C1	
		VACANTE (1)	Istruttore Amministrativo	C1			
26		Settore Sociali e Pubblica Istruzione		Grandi Mara	Istruttore Amministrativo	C4	
27	Idrissi Janati Sara			Istruttore Amministrativo	C1		
28	Area Servizi Generali	Responsabile d'Area - PO	vacante dal 01.12.2021	Istruttore Direttivo	D1		
29		Settore Segreteria Generale		Buccelli Giovanna	Collaboratore Amministrativo	B8	
30				Regazzi Barbara	Istruttore Amministrativo	C4	
31				Vai Rosalba	Istruttore Amministrativo	C2	70%
				VACANTE (3) In attesa di completamento procedura concorsuale iniziata nel mese di ottobre 2021	Istruttore Direttivo Amministrativo	D1	
32		Settore Personale		Simonini Giovanni Battista	Istruttore Amministrativo	C5	
33		Settore CED		Amighetti Roberto	Istruttore Direttivo	D2	70%
34		Settore Cultura		Ghirardi Maria Grazia	Istruttore Direttivo	D6	
35				Quaranta Francesca	Collaboratore Amministrativo	B5	
36		Protocollo e centralino		Cazzuli Paolo	Collaboratore Amministrativo	B5	90%
37	Viviani Annalisa			Collaboratore Amministrativo	B6		
38	Area Commercio, Attività Produttive Agricoltura Sviluppo del Territorio e Sicurezza	Responsabile d'Area - PO	Antonelli Gianfranco	Vice Segretario	D6		
39		Commercio		Mondini Luisa	Istruttore Amministrativo	C5	
40				Previtali Cristina	Istruttore Direttivo	D2	
41	Settore Polizia Locale	Comandante P.L.	Paloschi Vittorio	Comandante Agenti di P.L.	D6		
42		Agenti di P.L.		Fava Anna	Agente di P.L.	C4	
43				Guaschi Daniele	Agente di P.L.	C4	97,22%
44				Losi Nicola	Agente di P.L.	C3	
45				Mariani Marco	Agente di P.L.	C1	
46				Merlini Ivo	Agente di P.L.	C4	
47				Zana Marco	Agente di P.L.	C2	
	VACANTE (2)	Agente di P.L.	C1				

(1)= si tratta di posti che sono stati individuati dai Resp.di Area per la copertura nei tempi che la normativa consentirà e nel rispetto delle disponibilità di bilancio

(2)= si tratta di posto per il quale è stato concluso un concorso con rinuncia all'assunzione dell'unico vincitore

(3)= si tratta di posti per i quali si è in attesa della conclusione procedura concorsuale (1 Istrutt. Direttivo Settore Segreteria) e cessione di contratto da perfezionarsi entro 31.12.2021 (1 Istruttore Direttivo Settore Ragioneria)

*= posto per il quale si è proceduto ad assunzione nell'anno 2021 sulla base della graduatoria vigente concorso pubblico Istruttore Amministrativo-cat. C

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALI (ART. 33, COMMA 4, D.L. 34/2019 - D.P.C.M. 17/03/2020)**1) Individuazione dei valori soglia - art. 4, comma 1 e art. 6; tabelle 1 e 3**

COMUNE DI	ORZINUOVI	AL 31/12/2020
POPOLAZIONE	12479	
FASCIA	F	
VALORE SOGLIA PIU' BASSO	27%	
VALORE SOGLIA PIU' ALTO	31%	

Fascia	Popolazione	Tabella 1 (Valore soglia più basso)	Tabella 3 (Valore soglia più alto)
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-14999999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

2) Calcolo rapporto Spesa di personale su entrate correnti - art. 2

(dati consuntivo 2020)

	IMPORTI	DEFINIZIONI
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2020	1.719.585,24	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	9.780.043,14	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	9.100.029,19	
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2020	11.584.320,01	

FCDE PREVISIONE ASSESTATA ANNO 2020		578.000,00
RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI		0,179557441

3) Raffronto % Ente con valori soglia tabelle 1 e 3

(dati consuntivo 2020)

Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2020	1.719.585,24	Art. 4, comma 2
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	2.585.735,31	
INCREMENTO MASSIMO	866.150,07	

Incremento annuo della spesa di personale fino al 2024:

Fascia	Popolazione	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
a	0-999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
b	1000-1999	23,00%	29,00%	33,00%	34,00%	35,00%
c	2000-2999	20,00%	25,00%	28,00%	29,00%	30,00%
d	3000-4999	19,00%	24,00%	26,00%	27,00%	29,00%
e	5000-9999	17,00%	21,00%	24,00%	25,00%	26,00%
f	10000-59999	9,00%	16,00%	19,00%	21,00%	22,00%
g	60000-249999	7,00%	12,00%	14,00%	15,00%	16,00%
h	250000-14999999	3,00%	6,00%	8,00%	9,00%	10,00%
i	1500000>	1,50%	3,00%	4,00%	4,50%	5,00%

Anno 2022:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	1.774.404,57	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2022	19,00%	
INCREMENTO ANNUO 2022 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)	337.136,87	

Controllo limite (*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2022 (spesa personale in servizio al + spesa nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2022, compreso incremento trattamento economico accessorio)	1.984.750,00
INCREMENTO ANNUO (2022-2018)	210.345,43
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	2.585.735,31
DIFFERENZA	- 600.985,31

DEVE ESSERE INFERIORE ALLA "CAPACITA' ASSUNZIONALE" ANNO 2022

DEVE ESSERE < O = A 0

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale, non può superare l'incremento annuo consentito e la spesa massima art. 4, comma 1

Anno 2023:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	1.774.404,57	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2023	21,00%	
INCREMENTO ANNUO 2023 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)	372.624,96	

Controllo limite (*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2023 (spesa personale in servizio al + spesa nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2023, compreso incremento trattamento economico accessorio)	1.993.350,00
INCREMENTO ANNUO (2023-2018)	218.945,43
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	2.585.735,31
DIFFERENZA	- 592.385,31

DEVE ESSERE INFERIORE ALLA "CAPACITA' ASSUNZIONALE" ANNO 2023

DEVE ESSERE < O = A 0

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale, non può superare l'incremento annuo consentito e la spesa massima art. 4, comma 1

Anno 2024:

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE	VALORI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2018	1.774.404,57	Art. 5, comma 1
% DI INCREMENTO ANNO 2024	22,00%	

INCREMENTO ANNUO 2024 (CAPACITA' ASSUNZIONALE)	390.369,01
---	------------

Controllo limite (*):

PROIEZIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2024 (spesa personale in servizio al + spesa nuove assunzioni a tempo indeterminato anno 2024, compreso incremento trattamento economico accessorio)	1.993.350,00	
INCREMENTO ANNUO (2024-2018)	218.945,43	DEVE ESSERE INFERIORE ALLA "CAPACITA' ASSUNZIONALE" ANNO 2024
SPESA MASSIMA DI PERSONALE	2.585.735,31	
DIFFERENZA	- 592.385,31	DEVE ESSERE < 0 = A 0

(*) La spesa di personale dell'anno, comprensiva della capacità assunzionale, non può superare l'incremento annuo consentito e la spesa massima art. 4, comma 1